

CASI PARTICOLARI

1) Società con proroga di bilancio e/o esercizi non coincidenti con l'anno

solare: nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l'esercizio in una data diversa dal 31/12 , il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte, quindi:

- per le società che **approvano il bilancio entro 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- per le società che **approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi**, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- nel caso indicato nel punto precedente, **se il bilancio non è approvato nei termini**, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza dello stesso.

2) Società con esercizi prolungati: nel caso di società che, al momento della costituzione, decidono di adottare un esercizio di durata superiore a 12 mesi, dovrà essere versato il diritto dovuto al momento della iscrizione (che corrisponde al versamento per la prima classe di fatturato) e, l'anno successivo, quando il primo esercizio non è ancora terminato, sarà effettuato nuovamente il versamento per la prima classe di fatturato alla scadenza ordinaria, in quanto non vi è ancora una base imponibile su cui determinare l'importo, salvo conguaglio in sede di versamento per l'anno successivo.

es: costituzione a settembre del 2003 e scadenza esercizio dicembre 2004 (versamento dell'importo corrispondente alla 1° fascia di fatturato); nel 2004 (l'esercizio non è ancora scaduto) effettuerà il versamento sempre in base alla prima fascia di fatturato perchè ancora non c'è alcuna base imponibile salvo poi il conguaglio in sede di versamento del diritto annuale 2005 (circ. MiSE n.555358/2003).

In caso di **trasferimento sede da altra provincia o in altra provincia**, il versamento dovrà essere effettuato alla Camera di commercio presso cui l'impresa risultava iscritta all' 1/1 dell'anno di trasferimento.